

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5968 del 15/11/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO RIAZZA - USO: OCCUPAZIONE CON MANUFATTO PER REGOLARIZZAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE - CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA - PROCEDIMENTO: PC23T0030 - PRATICA: 29292/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6185 del 14/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - CORSO
D'ACQUA: RIO RIAZZA - USO: OCCUPAZIONE CON MANUFATTO PER
REGOLARIZZAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE -
CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA -
PROCEDIMENTO: PC23T0030 - PRATICA: 29292/2023.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n.241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n.7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n.24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n.2, in particolare l'art. 8, la L.R. n.9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n.469 del 2011- n.1622 del 2015 – n.1694 del 2017 – n.1740 del 2018 e n.1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n.3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città

metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE n.135175 in data 03/08/2023, con la quale il Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F.: 91096830335), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n.7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l’occupazione di area demaniale ubicata in Comune di Podenzano (PC), Località Gariga, censita catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 5, fronte mappali 330/p e 334/p (in sponda sinistra) e fronte mappali 303/p e 314/p (in sponda destra), con manufatto per regolarizzazione del deflusso delle acque del Rio Riazza;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n.7/2004, in data 13/09/2023 sul BURERT (parte seconda) n.251, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 164605 in data 28/09/2023);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- beneficia dell'esenzione del pagamento del canone ai sensi della D.G.R. n. 895 del 2007 e della D.G.R. n. 173/2014;
- in data 10/11/2023 ha versato la somma pari a € 356,82 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a)** di assentire, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F.: 91096830335), la concessione per l'occupazione dell'alveo demaniale del Rio Riazza in un tratto ubicato in Comune di Podenzano (PC), Località Gariga e censito catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 5, fronte mappali 330/p e 334/p (in sponda sinistra) e fronte mappali 303/p e 314/p (in sponda destra), con manufatto di regolarizzazione del deflusso delle acque, come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC23T0030);

- b) di stabilire che* la concessione è valida per **anni 19 (diciannove)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) di approvare* il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 10/11/2023;
- d) di prescrivere* il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- la presente occupazione beneficia dell'esenzione del pagamento del canone ai sensi della D.G.R. n. 895 del 2007 e della D.G.R. n. 173/2014;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **€ 356,82** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n.1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza
- C.F.: 91096830335, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm.
e ii. - Codice Procedimento: PC23T0030.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione, con manufatto di regolazione deflusso delle acque (dimensioni esterne: superficie 29,92 m² e altezza 3,37 m), dell'alveo demaniale del Rio Rianza in un tratto ubicato in Comune di Podenzano (PC), in Località Gariga, e identificato al N.C.T. di detto Comune (PC) al foglio 5, fronte mappali 330/p e 334/p (in sponda sinistra) e fronte mappali 303/p e 314/p (in sponda destra), come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **19 (diciannove)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. La presente occupazione beneficia dell'esenzione del pagamento del canone ai sensi della D.G.R. n. 895 del 2007 e della D.G.R. n. 173/2014.
2. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **356,82**.
3. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico


1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 164605 del

28/09/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F.: 91096830335), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 10/11/2023 firmato per accettazione dal presidente del concessionario.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

A UFFICIO SAC - ARPAE PIACENZA
aoppc@cert.arpa.emr.it
(Rif. Sinadoc 27113/2022 - cod. proc.:
PC10T0014)

E, p.c. Consorzio di Bonifica di Piacenza
cbpiacenza@pec.it
(Rif. 9023 del 22/07/2022)

Comune di Podenzano (PC)
comune.podenzano@sintranet.legalmail.it

Immobiliare Rio Piccinino S.r.l.
immobiliareriopiccinino@pec.cng.it
Livio Rossi
livio.rossi@ing.pec.eu

Risposta a nota prot. n. 57196 del 17/08/2023

Oggetto: DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica SD 29292/2023 - Procedimento PC23T0030 - Richiesta di concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Rio Rianza in Comune di Podenzano (PC), per realizzazione di manufatto per regolazione acque - Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO - *Nulla osta idraulico ex artt. 93 e 97 T.U. R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- questo Ufficio è tenuto ad esprimersi in merito alla compatibilità idraulica degli interventi in fascia A ex art. 11 comma 5 lett. h delle N.A. del PTCP della Provincia di Piacenza;
- il Consorzio di Bonifica di Piacenza (nel seguito, *Consorzio*) ha richiesto, con nota in data 08/04/2021 acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 20039 in data 09/04/2021, l'espressione del parere di competenza in merito al progetto di interconnessione idraulica dei Rii Porro, Mandelli e Rianza in località Gariga in Comune di Podenzano (PC);



- questo Ufficio ha richiesto, per le vie brevi, in molteplici occasioni, modifiche/integrazioni alla documentazione allegata alla nota acquisita con prot. n. 20039, indispensabili al rilascio del proprio parere di competenza;
- questo Ufficio ha, da ultimo, formalizzato quanto già richiesto in diversa forma con la nota prot. 36458 del 11/07/2022 (allegata) a cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha riscontrato con nota n. 9023 del 22/07/2022, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 38905 in data 25/07/2022, in merito alla quale è seguito un ulteriore confronto per specificare la necessità di completare le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. PG148780 del 12/09/2022, acquisito al protocollo di questo Ufficio al n. 47551 del 13/09/2022, il SAC di ARPAE Piacenza ha richiesto il nulla osta di competenza in merito all'istanza presentata dall'Immobiliare Rio Piccinino S.r.l. in merito all'occupazione "di terreni demaniali, per intubamento e utilizzo superficie di risulta come parcheggio/piazzale, ubicati in Comune di Podenzano (PC), Località Gariga, aventi: lunghezza di 98,5 m, superficie di risulta di 335 m2, diametro della condotta 1000 mm e censiti al N.C.T. del [comune di Podenzano] al Foglio 5 fronte mappali 143, 332, 330 e 334 (sponda sinistra) e fronte mappali 303 e 314 (sponda destra);
- lo scrivente UT, con nota prot. ARSTPC-PC n. 50277 del 29/09/2022, restava in attesa della documentazione necessaria al rilascio dei nulla osta richiesti, ovvero della presentazione dell'istanza per la concessione delle opere di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- con nota assunta a prot. ARSTPC-PC col n. 57196 del 17/08/2023, l'ufficio ARPAE-SAC di Piacenza trasmetteva copia della domanda di cui all'oggetto, corredata da relativi documenti tecnici, per l'espressione del nulla osta idraulico di competenza di questo Ufficio.

Vista la documentazione trasmessa:

-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 1 - TestoEmail
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 2 - richiesta_pareri_PC23T0030_CBP_RIAZZA
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 3 - 5_5_330
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 4 - 9_02-elab-grafici.pdf
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 5 - 1 annullamento_marca_da_bollo
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 6 - 8_02a-rilievo_topografico
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 7 - 13_06-relazione_idraulica_rio_riazza_062023.pdf
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 8 - 11_04-csa.pdf
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 9 - 6_5_334
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 10 - 14_corografia_ctr_cartiglio
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 11 - 7_01-rel-gen-tec.pdf
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 12 - 2_c.i._bisi_luigi
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 13 - 4_spese_di_istruttoria
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 14 - 12_05-schema-contratto.pdf
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 15 - 0_PG20231351755810251543064424945_timbrato
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 16 - 3_cda_020-atto_da_cui_risultano_i_poteri_i_rappresentanza
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 17 - 16_testoemail_6315608
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 18 - 10_03-cme-qe.pdf
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - Allegato N° 19 - 15_corografia_mappali_cartiglio
-  Prot_17-08-2023_0057196_E - File primario - richiesta_pareri_PC23T0030_CBP_RIAZZA_firmato.pdf



Considerato che:

- sono state recepite, nella sostanza, le richieste tecniche formulate dallo scrivente UT con nota prot. 36458 del 11/07/2022 ribadite con successiva n. 50277 del 29/09/2022;
- le note sopracitate contenevano osservazioni e precisazioni riguardanti le procedure; in particolare, si precisava che:

“il richiedente deve presentare all'ufficio SAC di ARPAE Piacenza istanza di concessione per occupazione di terreno demaniale, derivazione e scarico in acqua pubblica, atteso che il Rio Riazza è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, mentre i Rii Mandelli e Porro fanno parte del piano di classifica del Consorzio e che l'interconnessione idraulica dei corsi d'acqua configura uno scambio tra le acque pubbliche e consortili in relazione ai diversi regimi di portate ed utilizzo”;

- quanto segnalato al punto precedente non rientra nelle competenze di questo UT.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questo Ufficio Territoriale, in qualità di autorità idraulica competente ed in forza degli artt. 93 e 97 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

nei limiti delle competenze affidate alla stessa dalla L.R. 13/2015, alla realizzazione di un “manufatto per la regolazione delle acque” in area demaniale di pertinenza del Rio Riazza in Comune di Podenzano (PC), come rappresentato nella documentazione da ultimo acquisita a protocollo n. 57196 del 17/08/2023, nel rispetto delle prescrizioni sottoelencate:

- durante l'esecuzione dei lavori, al *Consorzio* è fatto assoluto divieto di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale;
- il *Consorzio* è costituito custode dei beni concessi e della loro conservazione, intendendo comprese le manutenzioni ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della concessione in uso; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal *Consorzio* e/o suoi aventi causa, ovvero di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- le modifiche alle opere che, in ogni momento, potranno essere disposte da questo U.T. per assicurare il *corretto regime idraulico ed il buon deflusso delle acque* nel tratto fluviale interessato dall'infrastruttura, competeranno unicamente al *Consorzio*;
- è a totale responsabilità, carico e spese del *Consorzio* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione del manufatto oggetto di concessione;
- sarà ad esclusivo e totale carico del *Consorzio* il risarcimento di tutti danni che, in dipendenza della concessione rilasciata, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali compresa la fauna ittica, ambiente e cose;
- il *Consorzio* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Consorzio* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'infrastruttura oggetto della presente autorizzazione idraulica.



Il *Consorzio* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

Cordiali saluti,

Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM/CFr



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.